



Circolare Informativa

n°44/2012

Contratti di somministrazione e comunicazione periodica

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Con l'Interpello n.36 del 22 novembre 2012 il Ministero del Lavoro ha fornito delucidazioni concernenti il contratto di somministrazione e ponendo maggiore attenzione circa il regime sanzionatorio da applicare nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica.

Ricordiamo, a riguardo che, l'art.24 del D.Lgs. n.276/2003 ha previsto a carico dell'utilizzatore ***l'obbligo di comunicare ogni 12 mesi*** alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali ed in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ***il numero e la motivazione dei contratti di somministrazione conclusi, la relativa durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.***

L'obbligo in esame deve essere assolto entro il **31 gennaio di ogni anno relativamente ai contratti conclusi l'anno precedente.**

Laddove il datore di lavoro non vi ottemperi troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo che varia da €250,00 ad €1.250,00. (D.Lgs. n.276/2003 art.18 co.3)

Tuttavia, è possibile che la contrattazione collettiva possa individuare un termine più ampio e quindi successivo al 31 gennaio; in tal caso quanto disposto a livello contrattuale è da ritenersi quale discriminante ai fini sanzionatori.

Per quanto precede, ribadiamo che **la sanzione di cui all'art.18 co.3-bis del D.Lgs. n.276/2003 trova applicazione nell'ipotesi in cui la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero, entro l'intervallo temporale più ampio previsto dal contratto collettivo applicato.**

Pertanto, nel pieno rispetto delle disposizioni normative a riguardo sarà indispensabile che codeste Spett/li Imprese comunichino tempestivamente alla Scrivente il numero ed i nominativi del personale da impiegare, la qualifica degli stessi, nonché il numero dei contratti di somministrazione conclusi ed ogni altro dato informativo utile, e ciò al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione previsti ed evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.

Come di consueto, i nostri uffici sono a disposizione per gli opportuni e/o necessari confronti

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese